

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3607/93 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1993**

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 23,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti;

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che all'Istituto monetario europeo va estesa l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità ⁽³⁾ affinché i membri del suo organico, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio dell'Istituto monetario europeo, beneficino dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, in condizioni e limiti analoghi a quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

- il personale dell'Istituto monetario europeo;
- i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità versate dall'Istituto monetario europeo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 2 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 (GU n. L 355 del 13. 12. 1985, pag. 60).